LEGGE DI BILANCIO 2023

(L. 197 DEL 29.12.2022)

MISURE DIVERSE

CREDITI D'IMPOSTA PER ACQUISTO ENERGIA E GAS — ART. 1 CC. 2-9

Anche per il 1° trimestre 2023 è riconosciuto un **credito di imposta a favore** delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. "**energivore**"). Hanno diritto al **credito d'imposta** le imprese energivore per cui i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, **nella misura del 45%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023. Il credito di imposta è inoltre riconosciuto anche relativamente alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 1° trimestre 2023.

Per le imprese "**non energivore**", in possesso di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è previsto un **credito d'imposta del 35%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Per le imprese a forte consumo di gas naturale (cd. "**gasivore**") si prevede un **credito d'imposta del 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Per le imprese "**non gasivore**" è previsto un **credito d'imposta pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel 4° trimestre dell'anno 2022 e nel 1° trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 4° trimestre dell'anno 2019, il venditore, **entro 60 giorni** dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il 1° trimestre dell'anno 2023.

I crediti d'imposta sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione entro la data del 31.12.2023**. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e all'art. 34 L. 388/2000.

I crediti d'imposta **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap** e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

I crediti d'imposta **sono cumulabili** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta **sono cedibili, solo per intero**, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva, e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.